



**MODALITA` DI COORDINAMENTO TRA GLI AMBITI TERRITORIALI
STIPULATE TRA
ACQUEDOTTO DELLO STELVIO S.R.L.
COMUNE DI STELVIO
UFFICIO D'AMBITO DI SONDRIO**

PREMESSO che:

1. Il comune di Stelvio (BZ) e il comune di Bormio (SO) sono paesi confinanti appartenenti rispettivamente all'ATO del Comune di Stelvio e all'ATO della Provincia di Sondrio.
2. I relativi Enti d'ambito, competenti per le funzioni attribuite alle ex Autorità d'Ambito (ex art.148, oggi abrogato, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), sono rispettivamente il Comune di Stelvio (BZ) e la Provincia di Sondrio, la quale esercita le attività tramite il proprio Ufficio d'Ambito.
3. I relativi gestori del Servizio Idrico Integrato – SII, responsabili dunque dell'erogazione dei servizi acquedotto fognatura e depurazione, sono il Comune di Stelvio stesso e la società pubblica S.Ec.Am. S.p.A., quest'ultima a seguito della stipula di apposita convenzione con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio.
4. In località Passo dello Stelvio, al confine tra i due comuni di cui sopra, si sono consolidati nel tempo rapporti non del tutto formalizzati per quanto concerne la fornitura di acqua potabile, la raccolta delle acque reflue e la relativa depurazione.
5. Il presente documento ha lo scopo di formalizzare con chiarezza i servizi idrici scambiati tra gli ATO suddetti in località Passo dello Stelvio e le relative obbligazioni tra le Parti.

tra

la società Acquedotto dello Stelvio s.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico Stefania Capitani c.f. CPTSFN75H42B049X, domiciliata per la carica a Bormio (SO) in via Roma 123, investita dallo Statuto dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, tra le quali la sottoscrizione del presente documento;

il Comune di Stelvio, rappresentato dal Vicesindaco Samuel Marseiler c.f. MRSSML90S29F132H, domiciliato per la carica a Stelvio (BZ), in via Del Paese 7/A delegato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 15.07.2025;

e

l'Ufficio d'Ambito di Sondrio, rappresentato dal Presidente Dario Ruttico, c.f. RTTDRA59B14I829E, domiciliato per la carica a Sondrio, in via Trieste n. 8, delegato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.10 del 29.10.2025;

(di seguito denominate, congiuntamente, le “Parti”)
convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti danno atto che quanto previsto dal presente documento è, e deve in ogni caso essere, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle convenzioni sottoscritte tra gli Enti d’ambito e i rispettivi gestori del Servizio Idrico Integrato - SII, per cui nessuna disposizione del presente atto potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni o inficiare gli aspetti degli affidamenti disposti dagli Enti d’ambito in favore dei relativi gestori.
3. Le Parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative del presente atto che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del SII come sopra composto.

Articolo 2. Oggetto

1. Con esclusivo riferimento alla località Passo dello Stelvio, il presente atto definisce le modalità di raccordo e di coordinamento tra la società Acquedotto dello Stelvio s.r.l., il Comune di Stelvio (BZ) e l’Ufficio d’Ambito di Sondrio nell’esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono laddove erogati a favore di utenze site in comuni di un ambito territoriale per il tramite di infrastrutture assegnate al gestore dell’altro ambito territoriale.
2. Gli Enti d’ambito individuano le infrastrutture a servizio comune nei rispettivi documenti di programmazione. Attualmente esse sono individuate come di seguito specificato (i riferimenti sono da intendersi alla cartografia allegata al presente documento):
 - a) la rete acquedottistica che eroga acqua potabile alle utenze, site sia in territorio del comune di Stelvio (BZ) sia in territorio del comune di Bormio (SO), è di proprietà di una società privata denominata Acquedotto dello Stelvio s.r.l.; ciascuna utenza servita è dotata di apposito misuratore dei volumi erogati (tracciato delle reti di acquedotto non evidenziato nella cartografia allegata);
 - b) la rete fognaria pubblica che raccoglie le acque reflue dalle utenze site in territorio del comune di Stelvio (BZ) è di proprietà del Comune di Stelvio (BZ); una parte di tali utenze è ubicata in posizione tale che le proprie acque reflue defluiscono, per la successiva depurazione, in territorio del comune di Bormio (SO) e, più precisamente, all’apposito impianto di depurazione avente codice S.I.Re. DP01400901 (tracciato delle reti di fognatura in territorio del comune di Stelvio non evidenziato nella cartografia allegata);
 - c) la rete fognaria pubblica che raccoglie le acque reflue dalle utenze site in territorio del comune di Bormio (SO) è di proprietà del Comune di Bormio (SO); tali acque sono convogliate, per la successiva depurazione, all’apposito impianto di depurazione avente codice S.I.Re. DP01400901;
 - d) il servizio di depurazione delle acque reflue urbane è prestato presso l’impianto avente codice S.I.Re. DP01400901 sia per le utenze site in territorio del comune di Bormio (SO) sia per alcune delle utenze site in territorio del comune di Stelvio (BZ);

3. L'elenco di cui al punto precedente è da intendersi automaticamente aggiornato sulla base delle modifiche che gli Enti d'ambito coinvolti approveranno rispettivamente alle proprie programmazioni dopo aver ricevuto il nulla osta dell'altro Ente d'ambito.
4. Non è oggetto del presente atto, non essendo di competenza diretta delle Parti, la definizione e la sottoscrizione di accordi/convenzioni, e relativi aggiornamenti, per la gestione, la manutenzione e la fornitura di servizi non riconducibili direttamente al Servizio Idrico Integrato.

Articolo 3. Obiettivi

1. Le modalità di raccordo e coordinamento in oggetto si ispirano ai principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, del recupero integrale dei costi di investimento ed esercizio, della razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti locali e della semplificazione dell'azione amministrativa.

Articolo 4. Responsabilità della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono

1. Con riferimento allo stato di fatto delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2:
 - a) il soggetto cui compete la gestione del servizio acquedotto, da intendersi come fornitura di acqua potabile ai sensi del d.lgs.18/2023 sino ai punti di consegna compresi (individuati nei misuratori dei volumi erogati installati presso ciascuna utenza servita), è individuato nella società privata Acquedotto dello Stelvio s.r.l.; poiché i volumi erogati alle utenze, così come misurati dalle apposite apparecchiature installate, sono impiegati - oltre che per la fatturazione del servizio acquedotto - anche per la fatturazione dei servizi fognatura e depurazione, la società privata Acquedotto dello Stelvio s.r.l. si impegna a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al comune di Stelvio (BZ) e a S.Ec.Am. S.p.A., i volumi erogati a ciascuna singola utenza; qualora in futuro, nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti, l'acqua erogata dall'Acquedotto dello Stelvio venisse parzialmente impiegata per l'innervamento artificiale, il relativo volume non servirà per la fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione e conseguentemente non verrà comunicato entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune di Stelvio e a S.Ec.Am. S.p.A.;
 - b) il soggetto cui compete la gestione del servizio fognatura con riferimento alle infrastrutture ubicate in territorio del comune di Stelvio (BZ) è individuato nel Comune di Stelvio (BZ);
 - c) il soggetto cui compete la gestione del servizio fognatura con riferimento alle infrastrutture ubicate in territorio del comune di Bormio (SO) è individuato in S.Ec.Am. S.p.A.;
 - d) il soggetto cui compete la gestione del servizio depurazione delle acque reflue raccolte dalle utenze site in territorio del comune di Bormio (SO) e da parte delle utenze site in territorio del comune di Stelvio (BZ) è individuato in S.Ec.Am. S.p.A.;

Articolo 5. Programmazione degli interventi

1. Per quanto concerne il servizio acquedotto, la società privata Acquedotto dello Stelvio s.r.l. si impegna ad erogare il servizio di cui all'art.4 comma 1 lettera a) del presente atto durante ciascuna stagione estiva: a tal riguardo dovrà essere effettuata ogni anno apposita comunicazione di apertura e chiusura del servizio al Comune di Stelvio (BZ), all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e a S.Ec.Am. S.p.A.; la società possiede facoltà di apportare modifiche alla propria infrastruttura idrica previa comunicazione al Comune di Stelvio (BZ), all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e a S.Ec.Am. S.p.A.;

2. Per quanto concerne il servizio fognatura e il servizio depurazione, i soggetti individuati ai sensi dell'art.4 comma 1 lettere b) c) d) si impegnano ad erogarli in coincidenza del periodo di fornitura del servizio acquedotto di cui sopra; la programmazione degli interventi spetta all'Ente d'ambito di riferimento del soggetto Gestore chiamato alla realizzazione degli interventi stessi.
3. Gli Enti d'ambito si impegnano a collaborare per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e programmazione con riferimento agli adeguamenti strutturali eventualmente necessari sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.
4. Gli Enti d'ambito si impegnano a mantenere come prioritari gli interventi utili ad evitare l'incorrere o l'aggravarsi delle procedure d'infrazione europee negli agglomerati interambito, a proporli per l'erogazione di eventuali contributi pubblici o per la loro riprogrammazione ed a vigilare sui rispettivi gestori affinché vengano rispettate le programmazioni vigenti. Essi si impegnano altresì ad informarsi tempestivamente circa eventuali modifiche e/o ritardi concernenti questi interventi.

Articolo 6. Realizzazione degli interventi

1. In linea generale la realizzazione degli interventi spetta al Gestore del SII dell'ATO nel quale le infrastrutture sono localizzate. Tuttavia, per quanto concerne le zone di interambito di cui al presente accordo, il soggetto competente è da ritenersi il soggetto Gestore come individuato ai sensi dell'articolo 4.
2. Gli Enti d'ambito dovranno assicurare, da parte dei rispettivi Gestori, la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari alla progettazione degli interventi e la formulazione delle proposte degli adeguamenti strutturali utili sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.
3. In caso di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica recapitanti in reti fognarie o depuratori esterni all'ATO nel quale queste vengono realizzate, deve essere acquisito da parte del soggetto proponente il parere del Gestore ricevente i nuovi reflui da trattare.

Articolo 7. Rapporti economici

1. Per quanto rileva in questa sede all'atto della stipula del presente atto:
 - a. per il servizio acquedotto, prestato dalla società privata Acquedotto dello Stelvio s.r.l. direttamente a ciascuna utenza servita, la stessa fatturerà a ciascuna utenza il servizio secondo tariffa e modalità che esulano dalla gestione pubblica e, pertanto, non oggetto del presente accordo;
 - b. per il servizio fognatura, prestato dal Comune di Stelvio (BZ) alle utenze site in territorio dell'omonimo comune, il Comune fatturerà direttamente a dette utenze il corrispettivo secondo la tariffa tempo per tempo vigente in comune di Stelvio (BZ) considerando come volume scaricato in rete il 100% del volume comunicato dalla società privata Acquedotto dello Stelvio s.r.l. ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera a), o altra modalità stabilita dall'Ente d'ambito;
 - c. per il servizio fognatura, prestato da S.Ec.Am. S.p.A. alle utenze site in territorio del comune di Bormio (SO), la Società fatturerà direttamente a dette utenze il corrispettivo secondo la tipologia d'utenza, l'eventuale stagionalità, e la tariffa tempo per tempo vigente nell'ATO di Sondrio, considerando come volume scaricato in rete il 100% del volume comunicato dalla società privata Acquedotto dello Stelvio s.r.l. ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera a);
 - d. per il servizio depurazione, prestato da S.Ec.Am. S.p.A. alle utenze site in territorio del comune di Bormio (SO), la Società fatturerà direttamente a dette utenze il

corrispettivo secondo la tipologia di utenza, l'eventuale stagionalità, e la tariffa tempo per tempo vigente nell'ATO di Sondrio, considerando come volume scaricato in rete il 100% del volume comunicato dalla società privata Acquedotto dello Stelvio s.r.l. ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera a);

- e. per il servizio depurazione, prestato da S.Ec.Am. S.p.A. alle utenze site in territorio del comune di Stelvio (BZ), la Società fatturerà al Comune di Stelvio (BZ) la quota parte del costo sostenuto per la conduzione annuale dell'impianto di depurazione avente codice S.I.Re. DP01400901, calcolata sulla base delle registrazioni di contabilità analitica tenute da S.Ec.Am. S.p.A. e in proporzione ai volumi erogati a dette utenze rispetto al volume erogato totale, alla quale verrà aggiunta una maggiorazione della stessa pari al 25% per costi generali e amministrativi; il costo di conduzione del depuratore dovrà essere comunicato al Comune di Stelvio, mediante apposita attestazione di S.Ec.Am. S.p.A., unitamente alla trasmissione della fattura per il servizio prestato;
- 2. Le istanze di competenza, quali ad esempio le richieste di allaccio, devono essere rivolte al Gestore come individuato ai sensi dell'articolo 4.
- 3. Nessun allacciamento d'utenza, né di acquedotto né di fognatura, potrà avvenire senza aver acquisito il parere favorevole del soggetto Gestore come individuato all'art.4 e nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Articolo 8. Regolazione del servizio

- 1. In base alla suddivisione della responsabilità della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, la Carta del servizio e il Regolamento del SII applicati sono da intendersi quelli relativi all'ambito di riferimento del Gestore come individuato all'articolo 4.
- 2. Tutti gli adempimenti richiesti da ARERA relativi alla regolazione della qualità contrattuale e tecnica sono in capo al Gestore così come definito all'art. 4.
- 3. Resta inteso che eventuali criticità relative alla potabilità e alla disponibilità dell'acqua fornita dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società privata Acquedotto dello Stelvio s.r.l. alle utenze servite, al Comune di Stelvio (BZ) e a S.Ec.Am. S.p.A.

Articolo 9. Validità e durata

- 1. Il presente accordo di interambito avrà durata pari ad anni 30 (trenta) a partire dalla data di sottoscrizione. Tuttavia, per quanto attiene ai rapporti economici (articolo 7) l'orizzonte temporale è da considerarsi pari a quello regolatorio definito da ARERA tempo per tempo; le Parti concordano che allo scadere di ciascun periodo regolatorio varrà il principio del tacito rinnovo se non manifestate volontà di modifiche almeno 6 mesi precedenti la scadenza del periodo regolatorio in corso.
- 2. Almeno 5 anni prima della scadenza, il presente accordo potrà essere rinnovato aggiornandone i contenuti che non siano già oggetto di un aggiornamento prestabilito.
- 3. Alla scadenza del presente accordo, in caso di assenza di formali accordi per il rinnovo di cui sopra, il medesimo si dovrà intendere automaticamente rinnovato per ulteriori 5 anni e così di seguito; in tal caso, i contenuti che sono oggetto di un aggiornamento prestabilito continueranno ad aggiornarsi secondo le medesime modalità.
- 4. Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, avranno diritto a disdettare il presente accordo previo preavviso pari ad almeno 5 anni; in ogni caso il presente accordo potrà essere disdetto solamente dopo il 25esimo anno a partire dalla relativa data di stipula.
- 5. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente accordo e dei relativi allegati

saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità ora adottate. Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione di cui all'articolo 10 per la relativa approvazione.

Articolo 10. Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti al presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da ciascuna delle Parti che partecipano al presente accordo;
 - un membro nominato da Regione Lombardia.
3. La nomina del membro del Comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del Comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del Comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, ai Tribunali di Bolzano o di Sondrio o al TAR competente.
5. Il Comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ente d'ambito che ne ha fatto richiesta.
6. Le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, in via esclusiva ai Tribunali di Bolzano o di Sondrio o al TAR competente.

Articolo 11. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del **Regolamento Ue 2016/679**, noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation) e a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione all'oggetto del presente accordo, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
2. Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del presente accordo e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione. Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

Articolo 12. Cartografia

1. La cartografia allegata al presente accordo è da ritenersi quale parte integrante, formale e sostanziale dell'accordo medesimo.

Articolo 13. Disposizioni finali

1. Alla scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ATO di Sondrio, stabilita nel giorno 30 giugno 2044, l'eventuale gestore subentrante a S.Ec.Am. S.p.A. subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi stabiliti con il presente accordo. Identicamente in caso di subentro di un nuovo gestore prima del 30 giugno 2044.
2. Analogamente, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi stabiliti con il presente accordo a carico del Comune di Stelvio (BZ) verranno trasferiti all'eventuale gestore subentrante qualora la gestione dei servizi interessati, anche disgiuntamente, dovessero essere affidati ad altro soggetto.
3. Le Parti convengono la registrazione del presente accordo in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi. in data
XX XXXXX XXXX.

Acquedotto dello Stelvio s.r.l.
Amministratore Unico
STEFANIA CAPITANI

Comune di Stelvio
Vicesindaco
SAMUEL MARSEILER

Ufficio d'Ambito di Sondrio
Presidente
DARIO RUTTICO